



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2011, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Manutencoop Facility Management Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani, Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

***contro***

Azienda Ulss N. 16 Padova, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso Luigi Garofalo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

***nei confronti di***

Markas Service Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Pietro Adami, con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Marco, 941; Cooperativa Solidarieta' - Soc. Coop. Sociale;

***per l'annullamento***

della Deliberazione D.G. n. 576 in data 4.7.2011, di aggiudicazione in favore dell'ATI Markas Service Srl - Cooperativa Solidarietà Soc. Coop. Sociale del "Servizio di pulizie (pulizia, sanificazione e disinfezione) ordinarie giornaliere, periodiche, straordinarie e la fornitura e la gestione completa di prodotti per l'igiene", relativamente al Lotto 1, CIG 0396709E9B: Azienda Ospedaliera di Padova e Istituto Oncologico Veneto, nonché della nota prot. n. 57194 in data 8.7.2011 del Dipartimento Interaziendale Acquisizione, Gestione Beni e Servizi dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova, di comunicazione della suddetta deliberazione; nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 16 Padova e di Markas Service Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Markas Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Pietro Adami, con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Marco, 941;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con i primi due motivi di ricorso la società Manutencoop ha sollevato un duplice ordine di censure volte a contestare la legittimità dell'ammissione alla gara della società Markas, mentre con le ulteriori doglianze è stato contestato il punteggio assegnato dalla commissione per i parametri nn. 3 e 7, in termini pregiudizievoli per la ricorrente, ed infine è stata denunciata l'illegittimità

della procedura di gara, in quanto le buste contenenti le offerte tecniche sarebbero state aperte in seduta riservata;

che a sua volta la controinteressata Markas con ricorso incidentale ha dedotto altrettanti motivi a sostegno dell'illegittimità della mancata esclusione dalla gara della ricorrente, con specifico riguardo alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 sia per quanto riguarda le condanne riportate dagli amministratori/direttori tecnici di società che avevano ceduto rami di azienda a Manutencoop nel triennio antecedente la gara, sia per quanto riguarda gli amministratori di società incorporate o fuse con la ricorrente sempre nell'arco del triennio di riferimento;

a dette doglianze è poi stata aggiunta un'ultima censura relativa al mancato rispetto della prescrizione di cui all'art. 10 del capitolato relativamente all'impiego di mezzi a trazione elettrica;

viste le difese opposte sia dall'amministrazione intimata, anche con riguardo ai motivi aggiunti, nonché da parte della ricorrente in relazione alle doglianze contenute nel ricorso incidentale, sebbene i motivi dedotti in sede di ricorso incidentale siano infondati e quindi inidonei a paralizzare il ricorso principale sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, manifestati sui vari profili evidenziati (cfr. T.A.R. Veneto, n. 12/2011), nonché in applicazione delle disposizioni contemplate nel Codice Civile in materia di fusione societaria, ritiene il Collegio che in ogni caso le doglianze dedotte da parte ricorrente siano del tutto prive di fondamento, per cui debbono essere respinte.

Invero, quanto al primo motivo – ove viene denunciata la mancanza della dichiarazione ex art. 38 di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società Markas, sul presupposto dell'attribuzione per espressa previsione statutaria dei poteri di rappresentanza - si osserva come detta dichiarazione in

realità non sia mancata o, meglio, non sia risultata inveritiera al momento in cui è stata resa.

Infatti, in detta occasione è stato espressamente specificato che il sig. Bruno Carrato, pur facendo parte del CdA, non possedeva alcun potere di rappresentanza, mentre detti poteri risultano essergli stati affidati solo successivamente (come debitamente comunicato dalla società alla Stazione Appaltante).

Orbene, la particolare situazione e la rispondenza di quanto dichiarato in sede di gara dalla società contro interessata, consente di ritenere, anche in applicazione del favor participationis, che detta dichiarazione fosse idonea e sufficiente a consentire l'ammissione alla gara, in quanto rispondente in concreto alla realtà sia in punto di fatto che di diritto.

Invero, fermo restando quanto previsto dallo statuto circa i poteri di rappresentanza attribuiti ai consiglieri, è pur vero che nulla impedisce alla società di limitare espressamente detti poteri, cosa che è infatti avvenuta per quanto riguarda il consigliere sopra nominato.

Poiché nel caso di specie la società ha ritenuto di modulare l'attribuzione dei poteri di rappresentanza, limitandone l'attribuzione ai soli soggetti espressamente individuati, escludendola per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione (ai quali in ogni caso residua un potere di controllo), la dichiarazione resa ha correttamente esplicitato la situazione societaria con riguardo ai soggetti titolari di poteri di rappresentanza, da cui l'infondatezza della censura sollevata da parte ricorrente.

Parimenti priva di fondamento è l'ulteriore censura, con la quale viene evidenziata la mancata corrispondenza fra quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione del servizio fra le partecipanti all'ATI avente come capogruppo la contro interessata.

Ritiene al riguardo il Collegio che detta triplice corrispondenza non possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, si tratti di appalti di servizi e non di lavori (per i quali, diversamente, tale corrispondenza è richiesta specificatamente ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 163/06).

Sul punto debbono essere correttamente richiamati i più recenti orientamenti giurisprudenziali, così come citati dalle resistenti, secondo i quali, con specifico riguardo agli appalti per l'affidamento di servizi, è stata ribadita la necessità della corrispondenza fra quote di partecipazione all'ATI e quelle di esecuzione del servizio, non essendo condivisibile l'estensione per tale tipologia di appalti della richiesta corrispondenza anche per il possesso dei requisiti di qualificazione.

Infine, per quanto riguarda le doglianze relative ai punteggi assegnati, il Collegio osserva che le valutazioni espresse dalla commissione sono state adeguatamente motivate ed hanno espresso il giudizio più favorevole a favore dell'offerta della contro interessata, non essendo in alcun modo ammissibile la sostituzione da parte della ricorrente della propria autonoma valutazione con quella, non palesemente illogica o irrazionale, espressa dalla commissione.

Da ultimo, quanto alla censura relativa alle modalità di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, il motivo non trae spunto da una specifica contestazione circa presunte irregolarità verificatesi a danno della ricorrente, per cui la doglianza risulta priva di interesse : in ogni caso si osserva che dai verbali resi con riferimento alle operazioni compiute dall'amministrazione precedente e quindi dalla commissione non è emersa alcuna irregolarità, da cui l'infondatezza della censura.

Ribadita quindi l'infondatezza delle censure dedotte, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)  
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e  
per l'effetto dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 con  
l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)